

SEZIONE E) GARANZIA ASSISTENZA

Sommario

Condizioni generali Pag. E 2

- Art. E. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art. E. 2 - Aggravamento del rischio
- Art. E. 3 - Pagamento del premio
- Art. E. 4 - Durata del contratto e proposta di rinnovo
- Art. E. 5 - Oneri a carico del Contraente
- Art. E. 6 - Rinvio alle norme di legge

Condizioni che regolano la Garanzia Assistenza Pag. E 2

- Art. E. 7 - Oggetto dell'assicurazione (Garanzia Base)
- Art. E. 8 - Estensione territoriale
- Art. E. 9 - Prestazioni operanti senza franchigia chilometrica
- Art. E.10 - Prestazioni operanti quando il sinistro si verifica ad
oltre 50 Km dal comune di residenza dell'Assicurato
come risulta dal libretto di circolazione
- Art. E.11 - Prestazioni operanti solo all'estero
- Art. E.12 - Auto in sostituzione (Garanzia Plus)
- Art. E.13 - Auto in sostituzione integrata (Garanzia Extra)
- Art. E.14 - Delimitazioni, esclusioni ed effetti giuridici relativi
a tutte le prestazioni

Istruzioni per la richiesta di assistenza Pag. E 9

Ultimo aggiornamento: 01 aprile 2013

SEZIONE E)

GARANZIA ASSISTENZA

Condizioni generali

Art. E.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.

Art. E.2 - Aggravamento del rischio

Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti alla Compagnia possono comportare la perdita parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

Art. E.3 - Pagamento del premio

Il premio o la prima rata di premio si pagano alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro il rilascio di quietanze emesse dalla Direzione della Compagnia che indicano la data del pagamento e recano la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio. Il pagamento va eseguito esclusivamente presso l'Intermediario cui è assegnato il contratto.

Art. E.4 - Durata del contratto e Proposta di rinnovo

La copertura assicurativa, in deroga all'articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile ha durata annuale o, su richiesta dell'assicurato, di anno più frazione.

Il contratto non prevede il tacito rinnovo e cessa automaticamente alla pattuita scadenza, senza alcun obbligo di comunicazione tra le parti.

La Compagnia avvisa il Contraente della scadenza del contratto di assicurazione e mantiene operanti le garanzie prestate fino all'effetto della nuova polizza - anche se stipulata con altra Compagnia - e comunque non oltre il 15° giorno successivo alla scadenza del presente contratto. Qualora la Compagnia intenda rinnovare il

contratto, metterà a disposizione del Contraente, prima della scadenza del periodo assicurativo in corso, le condizioni normative e di premio proposte per l'annualità successiva; il Contraente potrà decidere liberamente se rinnovare o meno la polizza.

Le condizioni di rinnovo si intendono accettate con il pagamento del premio di rinnovo contro il rilascio di quietanza. La durata del nuovo rapporto contrattuale sarà di un anno, fermo il disposto dei precedenti commi in tema di cessazione del rischio.

Art. E.5 - Oneri a carico del Contraente

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. E.6 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge di volta in volta vigenti.

Condizioni che regolano la Garanzia Assistenza

(operante in quanto sia stato corrisposto il relativo premio e risulti espressamente richiamata nella scheda di polizza la garanzia nella forma Base, Plus o Extra)

A norma della Legge, la Spett.

EUROP ASSISTANCE ITALIA S.P.A.,

Sede: Piazza Trento, 8 - 20135 MILANO, eroga le prestazioni di ASSISTENZA tramite la sua STRUTTURA ORGANIZZATIVA attivabile a mezzo:

- Telefono: dall'Italia - Numero Verde (chiamata gratuita) **800 0109 11**
dall'estero - Numero in Italia - Milano **+39 0258286208**
- Fax **02 58384234**
- Telegramma EUROP ASSISTANCE ITALIA S.P.A.
20135 Milano P.zzaTrento, 8

per conto della Compagnia ed in base alle norme in appresso indicate che regolano la Sezione.

Garanzia Base

Art. E.7 - Oggetto dell'assicurazione

La Compagnia, in caso di impossibilità di utilizzo del veicolo per il quale è prestata la garanzia dovuta ad incidente stradale, guasto, incendio, furto, rapina, fornisce le prestazioni di assistenza con le modalità e nei termini indicati negli articoli successivi. **La garanzia opera nel caso che il veicolo non sia in grado di proseguire autonomamente oppure, benchè in grado di proseguire, esista il rischio di aggravamento dei danni o di pericolosità per l'incolumità di persone o cose o di altri effetti gravemente disagiati per gli occupanti lo stesso. L'assistenza non viene prestata qualora l'immobilizzo del veicolo sia causato da operazioni di ordinaria manutenzione periodica previste dalla Casa Costruttrice, dal montaggio di accessori o da interventi sulla carrozzeria dovuti ad usura, vetustà, difetto o rottura.**

Art. E.8 - Estensione territoriale

La garanzia è valida per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, per il territorio della Croazia, della Serbia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco e della Svizzera, nonché per i territori degli altri Stati per i quali sia operante l'assicurazione R.C.A. prestata dalla Compagnia.

Art. E.9 - Prestazioni operanti senza franchigia chilometrica

(A) Soccorso stradale

Qualora in conseguenza di incendio, furto, guasto o incidente da circolazione, il veicolo abbia subito danni tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali, la Struttura Organizzativa procura direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per trainare il veicolo stesso al più vicino punto di assistenza della Casa Costruttrice o, qualora ciò fosse impossibile o antieconomico, all'officina più vicina, tenendo la Compagnia a proprio carico il relativo costo, **con il massimo di € 150,00 per sinistro.**

L'eventuale eccedenza resta a carico dell'Assicurato.

Il conducente di veicolo multiadattato e regolarmente omologato, nonché il conducente con capacità di prensione o deambulazione ridotta in tutto o in parte in via permanente, può chiedere l'intervento di soccorso stradale anche in caso di foratura di pneumatico del veicolo o di necessità di montaggio di catene, sempre con costi a carico della Compagnia.

Esclusioni:

sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito l'incidente, il guasto o l'incendio durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (percorsi fuoristrada).

Sono altresì escluse le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, quando questi ultimi siano indispensabili per il recupero del veicolo.

(B) Riparazioni sul posto/Depannage (prestazione erogata solo in Italia)

Qualora a seguito di guasto, il veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa, valutata l'entità, il tipo di guasto e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verificherà la disponibilità di un'Officina Mobile nel territorio dove si è verificato il guasto ed invierà la stessa per la riparazione.

Qualora durante l'intervento l'Officina Mobile riscontrasse l'impossibilità a riparare il veicolo, l'Officina Mobile stessa procederà al traino nel rispetto della procedura prevista dalla prestazione A) Soccorso stradale.

La Compagnia terrà a proprio carico i relativi costi.

Restano a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'intervento d'urgenza e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso.

(C) Autodemolizione (prestazione erogata solo in Italia)

Qualora l'Assicurato, a seguito di sinistro, in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti debba procedere alla cancellazione al P.R.A. ed alla successiva demolizione del veicolo, la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato, organizza il recupero del veicolo mediante carroattrezzi e la sua demolizione.

Qualora il recupero richieda l'intervento di mezzi eccezionali, il relativo costo rimane a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al pagamento.

L'Assicurato deve produrre, al momento della consegna del veicolo, la seguente documentazione:

- libretto di circolazione in originale;
- foglio complementare o certificato di proprietà in originale;
- targhe del veicolo.

In caso di assenza di uno o più dei suddetti documenti, l'Assicurato deve produrre l'originale della denuncia sostitutiva e/o il verbale di ritiro, rilasciata dalle Autorità competenti e copia dell'estratto cronologico rilasciato dal P.R.A., nonché:

- codice fiscale (fotocopia);
- documento di riconoscimento valido dell'Intestatario al P.R.A. (fotocopia carta d'identità o equivalente);
- documento di riconoscimento valido dell'incaricato alla consegna del veicolo, qualora questi sia diverso dall'Intestatario al P.R.A. (fotocopia).

La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del veicolo, comporta la decadenza del diritto alla prestazione.

La Struttura Organizzativa organizza il recupero per la demolizione del veicolo **entro 15 giorni** dalla data in cui l'Assicurato ha reso disponibili i sopra citati documenti. Il demolitore convenzionato prenderà in carico il veicolo, rilasciando al momento del recupero apposita dichiarazione di presa in carico del veicolo e "copia produttore" a norma di legge; successivamente invierà al domicilio dell'Assicurato la documentazione relativa all'avvenuta cancellazione al P.R.A. tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. L'Assicurato prende atto che il veicolo sarà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti "rifiuti solidi a raccolta differenziata". La Compagnia terrà a proprio carico le spese relative al recupero del veicolo con carroattrezzi, alla cancellazione al P.R.A. ed alla demolizione del veicolo medesimo. **Gli eventuali costi di deposito del veicolo rimangono a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al loro pagamento.**

(D) Recupero del veicolo fuori strada

Qualora, in caso di incidente, il veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Struttura Organizzativa procura direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale, tenendo la Compagnia a proprio carico il relativo costo con il massimo di **€ 250,00 per sinistro**.

L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato alle tariffe ufficiali correnti e la prestazione potrà essere fornita dalla Struttura Organizzativa esclusivamente a fronte di adeguate garanzie di pagamento.

In caso di sinistro avvenuto in autostrada specifiche istruzioni saranno fornite dalla Struttura Organizzativa.

Sono esclusi in ogni caso i pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per la riparazione e tutte le altre spese effettuate in officina.

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito l'incidente durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (percorsi fuoristrada).

(E) Richiesta documenti in caso di furto totale del veicolo

Qualora, a seguito di furto totale del veicolo l'Assicurato desidera avvalersi della Struttura Organizzativa per la richiesta dei seguenti documenti:

- estratto cronologico generale o storico,
- perdita di possesso,

potrà contattare la Struttura Organizzativa stessa comunicando la targa del veicolo ed inviando l'originale della denuncia rilasciatagli dall'Autorità competente.

In seguito la Struttura Organizzativa, tramite i propri incaricati, provvederà a richiedere agli uffici preposti i citati documenti

ed una volta ottenuti li invierà all'Assicurato.

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato - **e lo stesso sarà tenuto a fornirla integralmente** - eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza, quale: fotocopia della carta di circolazione, certificato di proprietà, codice fiscale o partita IVA dell'intestatario al P.R.A..

La Compagnia terrà direttamente a proprio carico i relativi costi.

Art. E.10 - Prestazioni operanti quando il sinistro si verifica ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato come risulta dal libretto di circolazione

(A) Recupero del veicolo in Italia o all'estero

Qualora, in conseguenza di incendio, guasto, incidente da circolazione, furto tentato o rapina tentata, il veicolo sia rimasto **immobilizzato in Italia per oltre 36 ore o all'estero per 5 giorni** o, in caso di furto o rapina, sia stato ritrovato nel medesimo paese dove è stato perpetrato il furto o la rapina stessi e, comunque, in tutti i casi in cui il veicolo sia in grado di circolare autonomamente, la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell'Assicurato un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentirgli il recupero del veicolo riparato.

(B) Auto in sostituzione in Italia

Qualora, in conseguenza di incendio, furto, guasto o incidente da circolazione, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una riparazione che richieda **oltre 8 ore di manodopera certificate** da una officina autorizzata dalla Casa Costruttrice, facendo fede i tempi ufficiali della Casa stessa, la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell'Assicurato, presso una stazione di noleggio ad essa convenzionata, compatibilmente con le disponibilità della società di autonoleggio e con le modalità applicate dalla stessa, un'auto di categoria C (classificazione internazionale delle società di autonoleggio) **per un massimo di 3 giorni con percorrenza illimitata.**

La Compagnia terrà a proprio carico i relativi costi. **Restano a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, quelle per le assicurazioni non obbligatorie per legge e le relative franchigie, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio.** Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio. Nel caso in cui i danni al veicolo non ne impediscano l'utilizzo, la prestazione sarà fornita solo se l'Assicurato, previo benestare della Struttura Organizzativa, avrà concordato con l'officina i termini di riparazione.

(C) Spese d'albergo

Qualora, in conseguenza di incendio, guasto, incidente da circolazione, furto tentato o parziale, rapina tentata, il veicolo resti immobilizzato e ciò esiga una sosta forzata degli Assicurati

per almeno una notte, oppure in caso di furto o rapina, la Struttura Organizzativa provvede a ricercare un albergo, tenendo la Compagnia a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione, **comunque fino ad un massimo di € 500,00 complessivamente per tutte le persone coinvolte nel medesimo sinistro** (Assicurato e trasportati).

(D) Trasferimento in centro ospedaliero attrezzato

Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo, sia affetto da una patologia che viene ritenuta non curabile nell'ambito dell'organizzazione ospedaliera della Regione di residenza, per caratteristiche obiettive accertate dai medici della Struttura Organizzativa previa analisi del quadro clinico e d'intesa con il medico curante, la Struttura Organizzativa provvederà:

- ad individuare ed a prenotare, tenuto conto delle disponibilità esistenti, l'Istituto di cura italiano o estero ritenuto più attrezzato per la patologia dell'Assicurato;
- ad organizzare il trasporto dell'Assicurato con il mezzo più idoneo alle sue condizioni:
 - aereo sanitario;
 - aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
 - treno, prima classe, occorrendo, il vagone letto;
 - autoambulanza, senza limiti di percorso.

La Struttura Organizzativa utilizzerà l'aereo sanitario solo nel caso in cui l'infortunio avvenga in Paesi Europei;

- ad assistere l'Assicurato durante il trasporto con personale medico o infermieristico se ritenuto necessario dai medici della Struttura Organizzativa.

La Compagnia terrà a proprio carico i relativi costi.

Non danno luogo alla prestazione le lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate presso l'unità ospedaliera della Regione di residenza dell'Assicurato, nonché le terapie riabilitative.

(E) Rientro dal centro ospedaliero attrezzato

Quando l'Assicurato, in conseguenza della prestazione di cui al punto D) che precede, viene dimesso dal centro ospedaliero dopo la degenza, la Struttura Organizzativa provvederà al suo rientro con il mezzo che i medici della Struttura Organizzativa stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell'Assicurato:

- aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
- treno, prima classe, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza, senza limiti di percorso.

Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato a spese della Compagnia, inclusa l'assistenza medica ed infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa stessa.

L'Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa

l'ospedale presso cui è ricoverato, unitamente al nome e recapito telefonico del medico che lo ha in cura, affinché la Struttura Organizzativa possa stabilire i necessari contatti.

(F) Rientro sanitario

Qualora, a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo, le condizioni dell'Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione tra i medici della Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza, la Struttura Organizzativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni del paziente:

- aereo sanitario;
- aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
- treno, prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza, senza limiti di percorso.

Il trasporto è interamente effettuato a spese della Compagnia, inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa. La Struttura Organizzativa utilizzerà l'aereo sanitario esclusivamente nel caso in cui il sinistro si sia verificato in Paesi europei.

La Compagnia, qualora abbia provveduto al rientro dell'Assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest'ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato. Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che, a giudizio dei medici, possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio.

(G) Viaggio di un familiare

Qualora a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo, l'Assicurato, in viaggio da solo, sia ricoverato in un ospedale o in un istituto di cura ed i medici ritengono che non sia trasferibile **prima di dieci giorni**, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un familiare convivente dell'Assicurato, residente in Italia, un biglietto aereo di classe economica o ferroviario, di prima classe, di andata e ritorno, per consentire al familiare stesso di recarsi presso l'Assicurato ricoverato. La Compagnia terrà a proprio carico il relativo costo, **fino ad un massimo di € 500,00.**

(H) Rientro dei passeggeri

In caso di guasto, incidente stradale, incendio, furto tentato o parziale, rapina tentata, che immobilizzi il veicolo, oppure in caso di furto o rapina del veicolo medesimo, la Struttura Organizzativa mette in condizione gli Assicurati di continuare il viaggio fino al luogo di residenza in Italia, tenendo la Compagnia a proprio carico le spese di viaggio **fino ad un massimo di € 500,00 complessivamente per tutte le persone a bordo del**

veicolo (Assicurato e trasportati), mettendo a loro disposizione:

- un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe;

oppure

- un veicolo ad uso privato senza autista.

Restano a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato. **Al rientro dal viaggio l'Assicurato dovrà rimborsare il costo sostenuto dalla Compagnia al netto del massimale previsto.**

Art. E.11 - Prestazioni operanti solo all'estero

(A) Rimpatrio salma

Qualora, a seguito di incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo, l'Assicurato sia deceduto, la Struttura Organizzativa organizza ed effettua il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, tenendo la Compagnia a proprio carico le relative spese **fino ad un massimo di € 3.000,00 per sinistro, ancorché siano coinvolti più Assicurati.** Se tale prestazione comportasse un esborso maggiore di tale importo, la prestazione diventerà operante dal momento nel quale in Italia la Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate.

Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero della salma.

(B) Invio di un autista

Qualora, in seguito ad incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo, l'Assicurato subisca lesioni tali da rendergli impossibile la guida del veicolo, oppure al conducente venga rubata, ritirata o abbia smarrito la patente di guida, ed in entrambi i casi nessuno degli eventuali altri passeggeri trasportati sia in grado di guidare per ragioni obiettive, la Struttura Organizzativa mette a disposizione un autista per il trasferimento del veicolo stesso al domicilio dell'Assicurato.

Restano in ogni caso a carico dell'Assicurato le spese relative al carburante ed a eventuali pedaggi autostradali.

(C) Anticipo delle cauzioni: penale e civile

In caso di fermo, arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di incidente da circolazione nel quale sia stato coinvolto il veicolo, la Struttura Organizzativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, anticipa per suo conto a titolo di prestito la cauzione fissata dall'Autorità, **fino ad un massimo di € 5.000,00 per la cauzione penale e fino ad un massimo di € 5.000,00 per la cauzione civile.**

(D) Invio pezzi di ricambio

Qualora, in conseguenza di guasto, incidente stradale, incendio, furto o rapina, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo ed occorrenti alla sua riparazione non possano essere reperiti sul posto, la Struttura Organizzativa provvede ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio dei veicoli in particolare, sempre che siano reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia.

Al rientro dal viaggio l'Assicurato dovrà rimborsare soltanto il costo dei pezzi e le spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione restano a carico della Compagnia. **La prestazione è operante previa accettazione da parte della Struttura Organizzativa delle garanzie di rimborso del costo dei pezzi di ricambio e delle spese doganali.**

(E) Anticipo spese legali

In caso di fermo, arresto o minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo, la Struttura Organizzativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, anticipa per suo conto a titolo di prestito l'onorario di un legale **fino ad un massimo di € 1.000,00.**

(F) Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale

Qualora, in conseguenza di incendio, guasto, incidente stradale, furto tentato o parziale, rapina tentata, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti un tempo di riparazione **superiore a 5 giorni lavorativi,** oppure in caso di furto con ritrovamento del veicolo nel medesimo paese ove è stato perpetrato il furto o rapina stessi, in condizioni tali da non poter essere guidato, la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto dello stesso dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'Assicurato. Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza all'estero dalla data di comunicazione del sinistro alla Struttura Organizzativa sono a carico della Compagnia.

Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell'Assicurato.

Qualora il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Compagnia provvede al suo rimpatrio fino alla concorrenza di un importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro.

L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.

Nel caso in cui ci fosse un'eccedenza a carico dell'Assicurato la prestazione è operante previa accettazione da parte della Struttura Organizzativa delle garanzie di restituzione dell'importo in eccedenza.

L'anticipo previsto nelle prestazioni C), D), E) è concesso compatibilmente con le disposizioni in materia di trasferimento di valuta vigenti in Italia e nel paese dove momentaneamente si trova l'Assicurato e, qualora la Struttura Organizzativa lo ritenga necessario, purchè l'Assicurato anche tramite persona da lui indicata, possa fornire adeguate garanzie in merito alla restituzione di ogni somma anticipata, che comunque deve essere rimborsata alla Struttura Organizzativa al rientro al domicilio e, in ogni caso, non oltre 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso.

Garanzia Plus

(Tale garanzia opera in aggiunta alle prestazioni previste dalla garanzia Base)

Art. E.12 - Auto in sostituzione

(prestazione erogata solo in Italia)

A parziale deroga dell'Articolo E.10 lett. (B) qualora in conseguenza di sinistro il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una riparazione che richieda **oltre 8 ore di manodopera** certificate da una officina autorizzata della Casa Costruttrice, facendo fede i tempi ufficiali della Casa stessa, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato, con spese a carico della Compagnia, un'auto di pari categoria a quella assicurata e comunque **non superiore a 2.000 cc. per un massimo di:**

- **3 giorni** con percorrenza illimitata, in caso di guasto, incidente, incendio, furto parziale o tentato, rapina tentata;
- **30 giorni** con percorrenza illimitata, in caso di furto totale, distruzione del mezzo o rapina.

Restano sempre a carico dell'Assicurato le spese di carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla Società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato dall'Assicurato.

La prestazione non è operante per:

- immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla Casa Costruttrice;
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare.

Garanzia Extra

(Tale garanzia opera in aggiunta alle prestazioni previste dalla garanzia Plus)

Art. E.13 - Auto in sostituzione integrata

(Prestazione erogata solo in Italia)

A parziale deroga dell'Articolo E.10 lett. (B), qualora a seguito di guasto, incendio, furto parziale o rapina tentata, venga erogata la prestazione "Soccorso Stradale", oppure a seguito di rapina o furto totale del veicolo, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato, 24 h su 24, un'autovettura in sostituzione, senza autista, a chilometraggio illimitato 1.200 cc di cilindrata, fornita, presso il luogo del fermo del veicolo, o, qualora le condizioni non lo consentano, presso il luogo di destinazione del soccorso stradale. Qualora non vi fosse disponibilità locale, la Compagnia terrà a proprio carico gli eventuali costi del trasporto in taxi presso la stazione convenzionata più vicina o il pernottamento dell'Assicurato presso una struttura alberghiera. La Compagnia terrà a proprio carico i costi di noleggio dell'autovettura per 3 gg consecutivi.

Entro tale termine verrà certificato il tempo di riparazione in base ai tempi ufficiali della casa costruttrice ed il noleggio potrà essere prolungato secondo le modalità e fino al raggiungimento dei massimali previsti dall'Articolo E.12 - Auto in sostituzione. L'Assicurato riconsegnerà l'autovettura in sostituzione presso la stazione di noleggio convenzionata; qualora fosse necessario, la Compagnia terrà a proprio carico i costi del trasporto in taxi per il ritiro del veicolo riparato. Qualora la riparazione del veicolo avvenga prima del periodo previsto, l'Assicurato dovrà riconsegnare l'autovettura in sostituzione nelle modalità sopra descritte.

Ai fini dell'erogazione della prestazione, l'Assicurato dovrà fornire alla Società di autonoleggio:

- **patente di guida in originale e valida;**
- **carta di credito a titolo di cauzione.**

Restano sempre a carico dell'Assicurato:

- **le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.) relativi all'autovettura in sostituzione;**
- **le spese per le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative franchigie relativi all'autovettura in sostituzione;**
- **le cauzioni richieste dalle Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato;**
- **l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto a quanto autorizzato, che dovrà comunque essere accordata dalla Struttura Organizzativa.**

La prestazione non è operante per:

- immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare.

Art. E.14 - Delimitazioni, esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni

- (a) Tutte le prestazioni di cui ai precedenti Articoli non possono essere fornite per ciascun Assicurato più di tre volte per tipo entro ciascun anno di validità del Servizio.
- (b) La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all'estero nel corso dell'anno di validità della garanzia è di 60 giorni.
- (c) Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti, stato di guerra, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche; dolo dell'Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dell'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
- (d) Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni relative al Servizio, la Compagnia non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
- (e) La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento determinato da circostanze fortuite o imprevedibili.
- (f) Ogni diritto nei confronti della Compagnia si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 C.C.
- (g) L'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri formanti oggetto di questa assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e/o dei magistrati eventualmente investiti dall'esame del sinistro stesso.
- (h) Tutte le eccedenze ai massimali previsti dalle singole prestazioni, così come tutti gli anticipi di denaro previsti dalle prestazioni medesime, verranno concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel paese dove momentaneamente si trova l'Assicurato e a condizione che l'Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata. L'Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso; trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso bancario corrente.
- (i) A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 C.C., all'Assicurato che godesse di prestazione analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Impresa di assicurazioni, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni Compagnia assicuratrice e specificatamente alla Compagnia nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui l'Assicurato attivasse altra Impresa, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall'Impresa che ha erogato la prestazione.
- (j) Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente Sezione Assistenza, si applicano le disposizioni di legge.
- (k) Il diritto alle assistenze fornite dalla Compagnia decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.

ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA

Ovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'Assicurato potrà telefonare alla Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24, facente capo al numero verde:

800 0109 11

oppure per chi chiama dall'estero al numero di Milano:

+39 02 58286208

In alternativa, se non può telefonare, può inviare un telegramma a:
EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A.

Piazza Trento, 8 - 20135 Milano

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

- (i) Il tipo di assistenza di cui necessita;
- (ii) Nome e Cognome;
- (iii) Numero di targa;
- (iv) Numero di polizza preceduto dalla sigla ROSA per le forme Base e Plus, o dalla sigla ROSO per la Forma Extra;
- (v) Indirizzo del luogo in cui si trova;
- (vi) Il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a chiamarlo nel corso dell'assistenza.

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese. In ogni caso l'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

